SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 4 settembre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Trieste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 1996.

Determinazione dei contributi dovuti dagli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373: «Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

Considerato che sulla base di detto regolamento il Ministro dell'industria risulta competente alla determinazione dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Considerato che i contributi in questione sono stati fissati negli ultimi anni nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente, e che è opportuno confermare detto importo anche per il 1996;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 5 luglio 1996;

Decreta:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per l'anno 1996, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro: BERSANI

96A5646

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 agosto 1996.

Recepimento della direttiva della Commissione 96/18/CE del 19 marzo 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modifiche;

Vista la direttiva 96/18/CE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 66/401/CEE, l'allegato III della direttiva 69/208/CEE e l'allegato III della direttiva 70/458/CEE;

Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 96/18/CEE del 19 marzo 1996 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di foraggere e di specie ortive, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidentre della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 398, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerando che la direttiva 96/18/CE ha modificato la direttiva 66/401/CEE nella colonna 2, allegato III; la direttiva 69/208/CEE, nella colonna 2, allegato III; la direttiva 70/458/CEE, punto 1, allegato III, relativamente al peso massimo di un lotto;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 96/18/CE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, alla lettera B), foraggere, colonna 2, la cifra «20» è sostituita dalla cifra «25» per quanto riguarda le specie:

Lupinus albus

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Pisum sativum

Vicia faba

Vicia sativa

Art. 2.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 dicembre 1971, alla lettera E), piante oleaginose e da fibra, colonna 2, la cifra «20» è sostituita ogni volta dalla cifra «25», e la cifra «10» è sostituita dalla cifra «25», per quanto riguarda il Carthamus tinctorius.

Art. 3.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, alla lettera F), piante ortive, peso massimo di un lotto, il testo è così modificato:

a) sementi di Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba 25 t

b) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba . . . . . . 20 t

c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano. . . . . 10 t

Il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

96A5647

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 agosto 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1995-1996, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto in corso di perfezionamento, con il quale si è provveduto all'emissione, nel corrente anno, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare al Calcio - Campionato nazionale 1995-1996;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1995-1996, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura in primo piano un calciatore, che indossa i colori della squadra del Milan, in azione di gioco e, sullo sfondo, un grande scudetto tricolore sul quale è riprodotto lo stemma della società. Completano il francobollo le date «1995-1996», la leggenda «MILAN CAMPIONE D'ITALIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A5652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Città Verde» e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla Confederazione delle cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Città Verde», con sede in Terni, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Città Verde», con sede in Terni, costituita per rogito notaio dott. Angelo Alcini in data 23 marzo 1977, rep. n. 36683, reg. soc. n. 68/77, del tribunale di Terni, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Pellegrini Vittorio, nato a Terni il 5 aprile 1966 e residente in Terni, via Guglielmi n. 73, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 27 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5645

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 agosto 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società Etnea vini S.p.a., in Catania, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545209 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1995, con il quale la società Etnea vini S.p.a., con sede in Catania, corso Italia n. 302, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Catania n. 5085, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato, quale commissario liquidatore, il rag. Giorgio Ciccioriccio, nato a Roma il 15 agosto 1928;

Vista la lettera del 31 maggio 1996, n. 13, con la quale il commissario liquidatore della Etnea vini S.p.a., rag. Giorgio Ciccioriccio, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Dovendosi provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore della Etnea vini S.p.a.;

Decreta:

Il dott. Massimo Bigerna, nato a Roma il 24 dicembre 1944, è nominato commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Etnea vini S.p.a., con sede in Catania, corso Italia n. 302. iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Catania n. 5085, in sostituzione del rag. Giorgio Ciccioriccio.

Roma, 21 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5648

DECRETO 21 agosto 1996.

Assoggettamento della società Sardal S.p.a., in Iglesias, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Sardal S.p.a. non è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, è stata, fra le altre, individuata la Sardal S.p.a. come società controllata dall'EFIM da non sottoporre a liquidazione coatta amministrativa — con conseguente applicazione alla stessa delle disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992 fino al 31 dicembre 1996 — in attesa della stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle aziende del settore da parte della Alcoa Italia S.p.a.;

Vista la lettera n. CL 1839/96 del 31 luglio 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto che la Sardal S.p.a. sia sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, in quanto la stessa, con contratto definitivo del 29 marzo 1996, ha ceduto tutte le attività produttive alla Alcoa Italia S.p.a. e sono state definite, in forza di accordi sindacali, le modalità di assunzione di n. 2.701 dipendenti da parte della società acquirente;

Considerato che la Commissione europea ha deciso di chiudere la procedura aperta ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine al settore Alumix, come comunicato dal segretario generale con fax n. SG (96) D/032161 del 27 marzo 1996;

Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 31 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

La società Sardal S.p.a., con sede in Iglesias (Cagliari), zona industriale, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Cagliari n. 8647, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Massimo Bigerna, nato a Roma il 24 dicembre 1944.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 21 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5649

DECRETO 21 agosto 1996.

Assoggettamento della società Breda fucine meridionali S.p.a., in Bari, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Breda fucine meridionali S.p.a. non viene assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale sono state individuate le società controllate dall'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, ed alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996;

Considerato che, secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, la individuazione delle società controllate dall'EFIM che non devono essere assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre 1996, non preclude la possibilità del commissario di chiederne la sottoposizione a tale regime anche prima della scadenza di tale data;

Vista la lettera n. CL 1837/96 del 31 luglio 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Breda fucine meridionali S.p.a., con sede in Bari, via T. Columbo n. 7, sulla base di motivazioni che qui sono richiamate e recepite:

«sin dal 1993 ... il commissario liquidatore dell'EFIM ha posto in vendita le partecipazioni indirettamente possedute da EFIM in Breda fucine meridionali, ma ... nessuna trattativa ha potuto essere

neppure seriamente avviata, in particolare per la presenza di un diritto di prelazione a favore di Finmeccanica S.p.a. ...»;

«Finmeccanica, in data 10 aprile 1996 ... si è dichiarata pronta ad acquistare le attività di Breda fucine meridionali secondo le valutazioni effettuate da Mediobanca S.p.a. ... qualora Breda fucine meridionali venga messa in una procedura concorsuale che garantisca la effettività del trasferimento del solo ramo di azienda senza accollo di debiti, dichiarandosi dunque pronta a rilevare le attività con il TFR e con le opportune garanzie del livello occupazionale»;

«in data 30 luglio 1996, tra Breda fucine meridionali e Finmeccanica si è perfezionato un accordo per la gestione del ramo d'azienda della prima da parte della seconda, con impegno di Finmeccanica a partecipare alla gara che sarebbe stata indetta dal commissario liquidatore di Breda fucine meridionali, una volta posta in liquidazione coatta amministrativa, per la cessione dell'azienda o di ramo d'azienda»;

Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 31 luglio 1996;

Dovendosi sottoporre la società Breda fucine meridionali S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società Breda fucine meridionali S.p.a., con sede in Bari, via T. Columbo n. 7, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Bari n. 4694, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 21 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5650

DECRETO 21 agosto 1996.

Assoggettamento della società Alures S.c.p.a., in Portoscuso, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Alures S.c.p.a. non è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, è stata (fra le altre) individuata la Alures S.c.p.a. come società controllata dall'EFIM da non sottoporre a liquidazione coatta amministrativa — con conseguente applicazione alla stessa delle disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992, fino al 31 dicembre 1996 — in attesa della stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle aziende del settore da parte dell'Alcoa Italia S.p.a.;

Vista la lettera n. CL 1840/96 del 31 luglio 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto che la Alures S.c.p.a. sia sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, in quanto la stessa, con contratto definitivo del 29 marzo 1996, ha ceduto tutte le attività produttive alla Alcoa Italia S.p.a. e sono state definite, in forza di accordi sindacali, le modalità di assunzione di n. 2.701 dipendenti da parte della società acquirente;

Considerato che la Commissione europea ha deciso di chiudere la procedura aperta ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine al settore Alumix, come comunicato dal segretariato generale con fax n. SG (96) D/032161 del 27 marzo 1996;

Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 31 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

La società Alures S.c.p.a., con sede in Portoscuso (Cagliari), località Portovesme, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Cagliari n. 21083, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Massimo Bigerna, nato a Roma il 24 dicembre 1944.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 21 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5651

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/93 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 5 agosto 1996, prot. DV/1549, con la quale il comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole o negativo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

ESPRIME

il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino

Torella dei Lombardi

1) collettore fognario ed impianto di depurazione: importo L. 1 086 712 000 + 113.288.000 IVA, con la prescrizione di ottemperare alle indicazioni dell'azienda consortile Alto Calore

Provincia di Potenza.

Vietri di Potenza:

1) completamento campo sportivo: importo L. 164.831.000 + 16.909 000 IVA;

2) viabilità e pubblica illuminazione S. Domenica e Grotta di Cesare: importo L. 285.633.000 + 27.367.000 IVA.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino.

Cassano Irpino:

1) completamento urbanizzazione P.d.Z. 2° lotto: importo L. 273.155.000 + 29.350.000 IVA, con la prescrizione che la differenza di L. 2.505.000 dovuta ad errata imputazione IVA venga coperta con le economie derivanti dal ribasso d'asta.

Lapio:

1) ristrutturazione scuola elementare via Carmine: importo L. 665.000.000 + 64.000.000 IVA.

Moschiano:

1) costruzione serbatoio e rete idrica: importo L 326 000.000 + 34.000 000 IVA nella suindicata ridotta somma di L 360 000 000 a seguito della rideterminazione della voce relativa agli imprevisti e dell'IVA.

Nusco:

1) costruzione scuola elementare via Fontana. importo L. 2.622.804.000 + 257.196 000 IVA.

Pietradefusi:

1) completamento urbanizzazione P.d.Z. loc. «Dentecane»: importo L. 228.050 000 + 21.950 000 IVA;

2) urbanizzazione primaria P.d Z. loc. «Pietra». importo L. 240 120 000 + 23 130.000 IVA.

Provincia di Benevento.

Pietrelcina:

1) riqualificazione area urbana «Mortalotta»: importo L. 392.000 000 + 30.625 000 IVA nella suindicata ridotta somma di L. 422.625.000 a seguito del contenimento delle spese tecniche, e conseguente rideterminazione dell'IVA, e con la prescrizione di valutare gli espropri nel limite delle disposizioni previste dalla normativa vigente;

2) ripristino consolidamento casa comunale: importo L. 483.000.000 + 62.000.000 IVA con la prescrizione che nel suindicato importo venga compreso l'onere relativo all'installazione dell'ascensore e nel rispetto delle eventuali indicazioni che potranno essere date dal CTR e dai VV.FF. i cui pareri sono stati richiesti in data 25 luglio 1996.

Provincia di Salerno

Sala Consilina:

1) ristrutturazione plesso scuole elementari via Matteotti: importo L. 1.760.159.000 + 189.841.000 IVA con la prescrizione che venga installato un ascensore accessibile e vengano rispettate le indicazioni del CTR e dei VV FF.

Provincia di Potenza.

Laurenzana:

1) ricostruzione ed adeguamento scuola elementare e media: importo L. 765.000 000 + 85.000 000 IVA;

2) costruzione discarica controllata per inerti importo L. 22.181.000 + 1.619.000 IVA.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino.

Conza della Campania:

1) completamento edificio da adibire a centro sociale anziani per l'importo di L. 208.600.000.

Provincia di Salerno.

Olevano sul Tusciano:

1) urbanizzazione primaria P.d.Z. P.E.E.P. per l'importo di L. 672.000.000.

Provincia di Potenza.

Calvello:

1) sistemazione idrica e stradale via A. Moro per l'importo di L. 850 000.000.

96A5636

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze politiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1996, n. 13) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze politiche;

Viste la proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche, sostituendo gli articoli dal n. 31 al n. 37 compreso con i seguenti:

«Art. 31. — Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alle facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Art. 32. — Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere. Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 3 e 4, e stabiliscono le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 33. — Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinare a fianco indicati:

1) diritto pubblico (N08X, N09X);

2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);

3) scienza politica (Q02X);

4) sociologia generale (Q05A);

5) statistica (S01A);

6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X);

7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C);

8) diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N0lX, N02X);

filosofia politica (Q01A);

organizzazione e diritto internazionale (N14X);

politica economica (P01B);

storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Art. 34. — Il biennio di specializzazione può articolarsi in massimo di cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;

2) politico-economico;

3) politico-internazionale;

4) storico-politico;

5) politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

Indirizzo politico-amministrativo:

diritto amministrativo (N10X);

diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X);

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

diritto dell'economia (N05X);

diritto e procedura penale (N17X);

diritto finanziario (N13X);

diritto privato (N01X, N04X);

filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);

scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);

sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E);

storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);

storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C).

Indirizzo politico-economico:

contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C-N10X);

demografia (S03A);

diritto commerciale (N04X);

diritto dell'economia (N05X);

econometria (P01E);

economia e politica dello sviluppo (P01H);

economia e politica industriale (P01I);

economia e politica monetaria (P01F);

economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);

economia internazionale (P01G);

economia politica - analisi economica (P01A);

economia regionale (N10J);

matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);

politica economica (P01B);

scienza dell'amministrazione (Q02X);

scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);

sociologia economica e del lavoro (Q05C);

statistica economica (S02X);

storia del pensiero economico (P01D).

Indirizzo politico-internazionale:

diritto comparato (N02X, N11X);

diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X);

economia e politica monetaria (P01F);

economia internazionale (P01G);

geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B);

politica economica europea (P01B);

scienza politica (Q02X);

storia contemporanea (M04X);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

teoria e politica dello sviluppo (P01H).

Indirizzo storico-politico:

filosofia della storia (M07C);

filosofia politica (Q01B);

geografia politica ed economica (M06B);

storia contemporanea (M04X);

storia dei Paesi islamici (L14A);

storia del diritto italiano (N19X);

storia dell'Europa orientale (M02B);

storia delle dottrine politiche (Q01A);

storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia del pensiero economico (P01D);

storia economica (P03X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia medievale e storia moderna (M01X-M02A).

Indirizzo politico-sociale:

demografia (S03A);

diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

etnologia e antropologia culturale (M05X);

organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B);

politica economica (P01B);

politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);

psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);

sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G);

scienza politica, politiche pubbliche (Q02X);

statistica sociale (S03B).

Il biennio di specializzazione è organizzato da ciascuna facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle altre facoltà dell'Università o di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 22 agosto 1996

Il rettore

96A5663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onorario in Siros (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Maria Teresa Gioconda Scrivano in Dascu, agente consolare onorario in Siros (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene della documentazione relativa al rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

8) concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

9) rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

10) autenticazione amministrativa di firma;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro: DINI

96A5642

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 settembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1515,83
ECU	1922,68
Marco tedesco	1019,05
Franco francese	297,78
Lira sterlina	2366,21
Fiorino olandese	909,10
Franco belga	49,488
Peseta spagnola	12,069
Corona danese	263,76
Lira irlandese	2452,61
Dracma greca	6,384
Escudo portoghese	9,956
Dollaro canadese	1107,17
Yen giapponese	13,856
Franco svizzero	1251,51
Scellino austriaco	144,81
Corona norvegese	235,52
Corona svedese	227,93
Marco finlandese	336,10
Dollaro australiano	1199,48

96A5694

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale Maggiore di Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 25 giugno 1996 l'ospedale Maggiore di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dal sig. Balogh Paul con testamento olografo del 12 aprile 1975, pubblicato dall'autorità tutoria del Cantone di Svitto (Svizzera) il 23 giugno 1988, consistente in un immobile sito nel comune di Milano, via Marinetti n. 3, del periziato valore di L. 183.000.000.

96A5614

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Lora di Recoaro»

Con provvedimento n. 3277 del 22 giugno 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, ai soli effetti di competenza regionale, la Recoaro S.p.a. con sede in via Roma n. 86, comune di Recoaro Terme (Vicenza), codice fiscale n. 00153270244, alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Lora di Recoaro», nei tipi «naturale» e «addizionata» di anidride carbonica, imbottigliata in contenitori ottenuti con resina P.E.T. «Polyclear», prodotta dalla Hoechst Italia S.p.a., nei tipi trasparente, azzurro e verde.

96A5692

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professori universitari di ruolo di prima fascia, nei settori scientifico-disciplinari sottospecificati:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore disciplinare: M07C «filosofia morale»;

settore disciplinare: L10A «filologia romanza».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A5656

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189